CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE E L'ASSOCIAZIONE C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO PER ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemiladiciotto, addì	del mese di	nella residenza
municipale di Pogliano Milanese,		
tra: il COMUNE DI POGLIANO MILANESI	E, di seguito per brevità detto	anche COMUNE,

Codice Fiscale 86502140154, rappresentato dal Comandante Carmine Capri, nato a Siano (SA) il 27/06/1959 – nella sua veste di Responsabile dell'Area Vigilanza;

e l'Associazione C.O.R. Protezione Civile Rho, avente sede in Rho (MI), in Via Aldo Moro 28/17, C.F. 93523700156, nella persona del legale rappresentante Sig. Claudio Zucchetti, nato a Rho (MI) il 03/04/1984, residente a Rho (MI) Via Carlo Farini n. 7,

VISTA:

- a. la legge quadro n. 328/2000 e il D.P.C.M. 30 marzo 2001 in cui si stabilisce che le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e di reciprocità;
- b. la legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991, in particolare:
 - L'art. 1 che richiama "...il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale";
 - L'art. 5 comma c ed f in cui si specifica che le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - 1) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - 2) rimborsi derivati da convenzioni;
 - L'art. 7 comma 2 e 3 in cui si stabilisce che le convenzioni:
 - 1) prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di contributo:
- la L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", in particolare l'art. 9 in cui si prevede che:
 - Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione egli altri enti pubblici per lo s volgimento di:
 - 1) attività e servizi assunti integralmente in proprio;

- 2) attività innovative e sperimentali;
- 3) attività integrative o di supporto a servizi pubblici;
- per lo svolgimento delle attività le convenzioni regolano:
 - 1) la durata del rapporto di collaborazione;
 - 2) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - 3) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - 4) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
 - 5) le modalità di risoluzione del rapporto;
 - 6) la verifica dei reciproci adempimenti;
- d. la legge 24/02/1992, n. 225, "Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile";
- e. il D.P.R. 08/02/2001, n. 194, "Regolamento recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"; in particolare art. 9 e 10, inerenti la tutela del volontario in merito al mantenimento del posto di lavoro e mantenimento economico;
- f. la L.R. 22/05/2004, n. 16 "Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile" il quale ha come obiettivo fondamentale migliorare il servizio finale al cittadino, in termini di prestazioni più rapide ed efficienti, in particolare:
 - 1) emergenza gestita senza intoppi;
 - 2) assistenza al cittadino più immediata ed efficace possibile;
 - 3) ripristino delle condizioni di normalità il più veloce possibile;
 - 4) riconosciuto un ruolo di maggiore responsabilità agli Enti Locali (Comune, Provincia), in quanto luoghi di prima e immediata risposta all'emergenza, nei quali occorre concentrare la maggior parte dell'attenzione e delle risorse;
 - 5) integrazione sul territorio di tutte le forze disponibili per la gestione dell'emergenza, sia di tipo professionale (es. Vigili del fuoco) sia di tipo volontaristico (associazioni e gruppi comunali), con precisa indicazione dei ruoli operativi;
 - 6) indicazione delle responsabilità politico-amministrative e operative ai tre livelli (comunale, provinciale, regionale);
 - 7) possibilità per la Provincia di ATTIVARE le forze locali (es. i volontari), secondo quanto previsto dal Piano Provinciale di Emergenza;
 - 8) possibilità per i Comuni, anziché formare un "gruppo comunale di protezione civile (di volontari), di convenzionarsi con un'associazione di volontariato di protezione civile già esistente, risparmiando risorse e dando spazio all'iniziativa delle forze sociali presenti di cui

all'art. 5 comma 2/b della L.R. 22/05/2004, n. 16 "Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.

PREMESSO CHE:

- il Sindaco in qualità di Autorità di protezione civile può individuare attraverso forma di convenzionamento con associazionismo presente sul territorio il gruppo che possa svolgere attività di volontariato di protezione civile;
- l'importanza del ruolo del volontariato nell'attività di prevenzione dei rischi sul territorio in generale e tra cui la riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico lungo i corsi d'acqua minori di competenza degli enti locali e lungo il reticolo di competenza regionale;
- l'associazione C.O.R. Protezione Civile Rho (d'ora in avanti definita "COR") è:
 - 1) un'associazione volontaria di protezione civile, che opera prevalentemente sul territorio dei comuni del C.O.M. 9;
 - 2) composta mediamente da 26 persone suddivise in 7 squadre di volontari;
 - 3) O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e persegue fini di solidarietà sociale con esclusione di qualsiasi fine di lucro, anche in forma indiretta;
 - 4) ente con personalità giuridica riconosciute D.p.g.r. Lombardia n. 604 del 04/02/1993, è stata costituita con atto del 02/12/1997, registrato a Milano il 26/05/1998;
 - 5) iscritta nel Registro Generale Regionale Volontariato al foglio n. 611, progressivo 2441 sez. D, di cui al decreto regionale n. 729 del 09/02/1999, ai sensi della L.. 24 luglio 1993, n. 22;
 - 6) iscritta nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, D.P.R. 194/01, di cui alla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, protocollo DPC/VRE/44031-2008;

 - 8) soggetto già erogante di servizi inerenti alla gestione delle emergenze di protezione civile, monitoraggi del territorio e di tutti i servizi inerenti la protezione civile;
 - dispone delle risorse umane e strutturali per gestire, in sinergie con i servizi comunali tali attività;
- le attività fondamentali dell'associazione sono quelle di servizio logistico inerente la protezione civile;
- le attività di cui alla presente convenzione sono effettuate con prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'organizzazione;

Ciò premesso, tra il COMUNE DI POGLIANO MILANESE (MI) e l'associazione C.O.R. Protezione Civile Rho, come sopra rappresentati,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

Quanto riportato in premessa fa parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E OBBLIGHI

La convenzione regola il rapporto tra il Comune di Pogliano Milanese e l'Associazione C.O.R. in merito alle attività attinenti il servizio di protezione civile secondo quanto di seguito elencato.

L'associazione si impegna:

- 1) a svolgere attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso sul territorio comunale, in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (allegato A punti critici sul territorio);
- 3) ad adottare le disposizioni e le procedure presenti nel Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile e collaborare all'aggiornamento periodico dello stesso;
- 4) al coordinamento delle attività svolte con l'Autorità locale di protezione civile e ove nominato tramite Referente Operativo Comunale (ROC);
- 5) all'attivazione di un servizio di reperibilità finalizzato allo svolgimento anche di attività minori, non contemplate nel Piano di Emergenza Comunale, in condizioni ordinarie, in termini di supporto alle forze dell'ordine ed agli uffici comunali in merito ad interventi finalizzati per esempio alla delimitazione di aree e segnalamento, oltre all'assistenza alla viabilità stradale durante le manifestazioni organizzate sul territorio comunale per almeno n. 20 servizi annui le cui date saranno concordate con il Comandante della Polizia Locale;
- 6) a fornire resoconto annuale sulle attività svolte;
- 7) a partecipare, nella persona del presidente dell'Associazione, ove ed ogni qualvolta convocata dal Sindaco e dal ROC, alla seduta della Unità di Crisi Locale (UCL).

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è efficace per il biennio 2018/2019, con scadenza al 31/12/2019, ed è rinnovabile, su richiesta di entrambe le parti, entro il mese precedente alla scadenza.

ART. 4 - RAPPORTI ECONOMICI

L'Amministrazione Comunale si impegna a svolgere il proprio fine istituzionale nell'ambito del servizio di protezione civile riconoscendo un contributo per sostenere le spese necessarie allo svolgimento dell'attività di pubblica utilità e solidarietà sociale svolta dal COR, secondo le modalità stabilite dalle leggi e definite dal presente articolo.

Tale contributo non rientra né tra le attività commerciali di cui all'articolo 3 del DPR 633/1972 né tra le prestazioni di servizio di cui all'articolo 4 del DPR 633/1972. Il comune si obbliga a riconoscere al COR un compenso annuale complessivo di € 2.500,00 finalizzato al conseguimento dei fini statuari dell'associazione e al rimborso delle spese per l'espletamento delle attività di cui agli articoli precedenti.

La liquidazione della somma annua pattuita avverrà in unica soluzione a seguito dell'adozione di idonea determinazione.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Ove l'Amministrazione Comunale dovesse accertare, per mezzo di apposita relazione del ROC (Referente Operativo Comunale), il mancato rispetto della normativa vigente o di quanto previsto dalla convenzione, dopo aver contestati almeno due volte, a mezzo PEC, al C.O.R. le irregolarità rilevate, potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare la risoluzione del rapporto e sospendere l'erogazione del contributo. In caso di particolare gravità, si procederà alla risoluzione senza esprimere la forma di contestazione suddetta.

Ove fosse il C.O.R. a rilevare che non si rispetta lo spirito e la norma della presente convenzione, provvederà a comunicare per iscritto la cosa al ROC, che darà risposta scritta entro quindici giorni.

ART. 6 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Le attività non possono essere sospese salvo:

- a) Causa di forza maggiore non imputabile alla responsabilità dell'Associazione C.OR.;
- b) Presenza di cause gravi dovute all'Amministrazione Comunale;

E' fatto obbligo alle parti comunicare, con ogni sollecitudine i casi fortuiti di forza maggiore o le cause ostative dell'Amministrazione che dovessero rendere incomplete le prestazioni erogate al cittadino avente diritto.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Fermo restando quanto già riportato in premessa in merito alla natura della presente convenzione, il COMUNE DI POGLIANO MILANESE e l'Associazione C.O.R. Protezione Civile Rho si

impegnano a rivedere su iniziativa della parte che ha interesse il contenuto della presente convenzione per adeguarlo ad eventuali diversi interessi o determinazione nel frattempo maturati ovvero a sopraggiunte normative che, nel frattempo, dovessero renderne inadeguato il testo.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso di contestazione e con onere a carico dell'attore.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Per il COMUNE DI POGLIANO MILANESE

IL COMANDANTE Carmine Capri

Per l'Associazione C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO

IL PRESIDENTE Claudio Zucchetti

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE E L'ASSOCIAZIONE C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO PER ATTIVITA' INERENTI I SERIVZI DI PROTEZIONE CIVILE

PUNTI CRITICI SUL TERRITORIO

Come da segnalazione del Comandante della Polizia Locale, si individuano quali punti critici per il rischio esondazione tutti gli attraversamenti del fiume Olona, assistiti da ponti, nel territorio comunale.

Si raccomanda il monitoraggio in località Cassinetta, al Ponte di Via Europa (oltre la Cascina del Francese), la sponda sinistra località Molino San Giulio.

Altre problematiche potrebbero individuarsi per rischio di incidente stradale nel quale possano essere coinvolti mezzi di trasporto materiali pericolosi (chimici, gassosi e infiammabili) sulle arterie SS 33 del Sempione e Provinciale 229 e 109.

Non si lamentano aziende ad alto rischio chimico nel Comune di Pogliano Milanese, così come riconosciute dalla ASL.